

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' **(Art. 7 Legge Regionale Lombardia 8 novembre 2007, n. 27)**

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, L.R. 27/2007 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà a favore degli assegnatari di alloggi di e.r.p. di proprietà del Comune di Cremona o di proprietà dell'ALER di Cremona.

La Commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, L.R. 27/2007, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

Art. 2 – Modalità di funzionamento della Commissione

2.1 – Composizione

La Commissione è costituita da due rappresentanti del Comune di Cremona, di cui uno con funzioni di Presidente, e da 2 rappresentanti dell'ALER. Alle sedute della Commissione è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari con funzione consultiva.

2.2 – Sede e modalità di convocazione

La sede della Commissione è presso il Comune di Cremona.

Alla convocazione della Commissione provvede il Comune, anche per conto di ALER. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, di cui almeno uno del Comune e uno dell'Aler.

2.3 – Compiti della Commissione

La Commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale per la verifica delle richieste pervenute nel trimestre nonché per il monitoraggio delle posizioni di inadempienza nel pagamento dei canoni e dei servizi riscontrate, al fine di determinare le situazioni meritevoli di tutela e/o di intervento economico.

Annualmente, entro la fine del mese di febbraio, la Commissione, all'uopo convocata, provvede all'individuazione dei contributi economici da erogare in base alle richieste pervenute ed accolte durante l'anno precedente e tenuto conto delle risorse congiuntamente messe a disposizione dal Comune e dall'ALER.

Nel caso la decisione sull'erogazione del contributo non fosse unanime, prevale l'indicazione dell'Ente che si assume l'onere economico del contributo.

Art. 3 – Beneficiari

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), Regolamento Regionale 1/2004 che si trovino collocati relativamente all'ISEE-erp nelle Aree "Protezione" e "Accesso".

Potranno essere riconosciuti come beneficiari anche gli inquilini in Area di "Permanenza", nel caso di intervenuta perdita del lavoro e/o di perdita della capacità di produzione di reddito e solo per un periodo intercorrente tra l'evento peggiorativo della situazione economica e il ricalcolo del canone ex art. 3 comma 10.

Art. 4 – Requisiti dei beneficiari

Possono beneficiare del contributo di solidarietà i nuclei familiari che versano in situazione di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purchè non occupanti alloggi sottoutilizzati ex art. 22, comma 11 del Regolamento Regionale n. 1/2004.

Saranno esclusi dal beneficio gli inquilini che dispongono di patrimonio mobiliare (vale a dire depositi bancari e/o postali, titoli o disponibilità finanziarie e/o monetarie in genere) per un ammontare superiore a 10.000 Euro e di beni immobili aventi una rendita catastale superiore complessivamente a 120,00 Euro

Art. 5 – Istanza

La richiesta di contributo di solidarietà deve essere presentata all'Ente proprietario dell'alloggio o al Comune di residenza e deve indicare il periodo di riferimento. Nel caso di alloggi di proprietà comunale in gestione ALER, l'istanza è valida anche se presentata ad ALER Cremona.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti necessari per la erogazione del contributo. All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000, nonché qualsiasi altra documentazione utile ai fine della dimostrazione delle condizioni di precarietà socio-economica.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 6 – Individuazione delle risorse

Le risorse da destinare ai contributi sono quelle messe a disposizione dal Comune e dall'Ente proprietario ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b), L.R. 27/2007 e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 7 – Istruttoria

La Commissione valuta le richieste di contributo pervenute dopo aver acquisito i dati concernenti anche l'ammontare di eventuali altri contributi concessi.

I criteri operativi ed i parametri per l'ammissione delle richieste al beneficio del contributo di solidarietà sono definiti in appositi protocolli operativi da concordare tra le parti

La Commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della pratica.

Per i casi di cui al 2° comma dell'art. 3, la richiesta dovrà essere completata da una relazione sociale stilata dai servizi sociali del Comune.

Art. 8 – Sostegno economico. Definizione degli importi.

La Commissione determina gli interventi economici da corrispondere a favore dei singoli utenti in relazione alle risorse disponibili e ai contributi assistenziali fruiti dal richiedente.

Le risorse impiegate dal Comune per gli interventi assistenziali attuati nell'anno di riferimento a favore dei richiedenti il contributo di solidarietà potranno, a discrezione della Commissione, essere scomutate dal contributo spettante agli istanti o, in alternativa, se richiesto nello specifico dal Comune, entrare nel computo dei fondi di cui alla lettera b) del comma 6° art. 7 L.R. 27/2007.

Il contributo concesso all'utente non può superare l'importo dei canoni e servizi addebitati nel periodo di riferimento dell'istanza. In caso di motivata richiesta da parte dell'assegnatario, supportata dal parere positivo dei

servizi sociali del Comune di riferimento, la Commissione può concedere importi maggiori a copertura di addebiti pregressi.

All'erogazione di ciascun contributo deliberato dalla Commissione provvedono il Comune e l'Ente proprietario fino alla concorrenza degli importi messi a disposizione nel Bilancio di propria competenza.

Le modalità di riparto dell'onere del contributo di solidarietà tra Comune ed Ente proprietario sono definite in appositi protocolli operativi da concordare tra le parti.

Art. 9 – Sostegno economico: adempimenti successivi.

Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri. A tale fine il contributo erogato dal Comune viene corrisposto all'Ente proprietario.

L'avvenuta concessione del contributo è comunicata al beneficiario per iscritto. Con le medesime modalità, la Commissione comunica al richiedente in merito al mancato accoglimento dell'istanza.

In caso di rigetto dell'istanza, è ammessa richiesta di riesame da inoltrare alla Commissione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 – Sostegno economico. Perdita dei requisiti.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante acquirente degli importi del contributo di solidarietà corrisposti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

Art. 11 – Sostegno economico. Controlli.

L'Ente proprietario svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Nel caso di accertamenti di indebita fruizione dei contributi, l'Ente proprietario ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione che procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio all'operazione di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.